

mi appagano nel senso di sapere il modo in cui si dovrà procedere contro i parenti che non si presentino o non si trovino; ma per quanto riguarda le consegne dei minori mi pare poco decoroso che il giudice incaricato della procedura debba consegnarli esso stesso ai parenti. Io vorrei che la consegna dovesse essere fatta dall'autorità di pubblica sicurezza, anziché da un agente giudiziario. Del resto questo è soltanto un voto che io manifesto.

DEFORESTA, relatore. L'onorevole preopinante non ha fatto attenzione che non ho detto che è il giudice che fa la consegna, ma bensì che il giudice fa consegnare il minore ai genitori od ai tutori; come faccia fare questa consegna non è nemmeno necessario di chiederlo, essendo evidente che la farà fare per mezzo di quegli stessi agenti che hanno condotto il minore alla di lui presenza.

PRESIDENTE. Il deputato Isola ha la parola.

ISOLA Malgrado che la legge sia molto provvida nel pensiero di reprimere o frenare la trascuratezza dei genitori e tutori circa l'educazione dei loro figli o pupilli, lascia però ancora qualche cosa a desiderare. Nell'articolo 8 si è previsto il caso in cui i genitori o tutori trascurino di vegliare sui figli, ma siccome la prima parte dell'articolo stabilisce che dovranno gli oziosi e vagabondi minori d'anni 16 essere per la prima volta consegnati ai loro genitori o tutori con ammonizione di attendere alla loro educazione professionale, io domando se qualora i genitori o tutori stati richiesti dall'autorità competente per ricevere la consegna dei figli o pupilli, e sentire l'ammonizione, non comparissero, se ricusassero di averne la consegna, come si procederà in questo caso? Sarà loro applicabile la disposizione del primo alinea di questo articolo come contro persone che non vogliono attendere all'educazione professionale dei figli, o pupilli?

Questo è un caso che facilmente si può realizzare, non dirò nei genitori, ma più di frequente nei tutori, l'ufficio dei quali è un *onus publicum* che la più parte sopporta malvolentieri, e cerca ordinariamente di esimersene, massimamente quando sieno tutori non congiunti; questi talora sapendo che il loro pupillo è un po' scapestrato, indocile, ben lungi dall'accettare l'ammonizione, cercheranno evitarla, opponendo non potersi assumere assolutamente responsabilità alcuna sopra un giovane che non possono frenare e che non hanno forse i mezzi, la forza, il tempo necessario per farlo, e per conseguenza ricuseranno riceverne la consegna, e non si sottoporranno all'ammonizione.

Questo è un caso che bisognerebbe prevedere oade rimediare e far sì che la legge non rimanga per tal modo elusa nel suo scopo principale.

DEFORESTA, relatore. Io credo che il caso preveduto dall'onorevole preopinante non si verificherà giammai, lo considero per l'onore dell'umanità. Io non credo che vi saranno giammai genitori che si vogliano rifiutare a ricevere i propri figli, e mettere l'autorità nella necessità di deporli in carcere piuttosto che nella casa paterna.

È da sperare che ciò non verrà a realizzarsi nemmeno quanto ai tutori. Un tutore d'altronde che rifiutasse di ricevere la consegna del minore affidato alla sua tutela, per lo meno andrebbe incontro all'immediata sua destituzione.

Osservo poi che nella legge è stabilito il modo in cui i genitori o tutori saranno costretti a presentarsi davanti al giudice per ricevere la consegna dei figli o dei minori e l'ammonizione. Questo modo è il precetto di comparizione che ha l'effetto di un mandato di cattura.

Io credo che queste spiegazioni saranno bastevoli per tranquillare l'onorevole preopinante e che egli non insisterà nella

sua proposta alla quale la Commissione non può assolutamente aderire.

LANZA. Io intendo di fare un'osservazione sulla prima parte dell'articolo.

Ora che dalla discussione emerge che l'ammonizione deve essere inflitta ai genitori od ai tutori, e non già agli oziosi e vagabondi, mi pare sia opportuno consiglio il modificare la prima parte di questo articolo, giacché se rimane quale è concepito; sembra venire la conseguenza che l'ammonizione debba piuttosto cadere sugli oziosi e vagabondi, che sui genitori o sui tutori.

Dirassi per avventura che si tratta di educazione, e che questa è data dai genitori o dai tutori.

Io replicherò che trattandosi massimamente di educazione professionale, un giovane che sia privo dei genitori può darsela da se stesso.

Ciò posto, per togliere ogni dubbio, io bramo che la redazione della prima parte di questo articolo venga mutata in modo che rimanga ben chiarito quali sieno le persone che debbono ricevere l'ammonizione. Siffatto scopo, a parer mio, si potrebbe raggiungere col dire « coll'ammonizione a questi (cioè ai tutori e genitori) di attendere all'educazione professionale dei loro subordinati. »

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. Veramente parmi sia abbastanza chiaro che le parole: *con ammonizione di attendere alla loro educazione professionale* si riferiscono ai genitori od ai tutori, giacché gli oziosi e vagabondi minori d'anni 16 non possono certamente essere ammoniti di attendere alla professionale educazione di se stessi. Vedesi chiaro che si tratta di coloro che debbono educare gli altri. Tuttavia, se così pare, si potrebbe dire « con ammonizione a questi di attendere all'educazione professionale di quelli. »

TOLA. In quest'articolo mi pare che vi sia una lacuna. Si è stabilita la pena alla quale devono essere condannati i genitori o tutori che dietro l'ammonizione non abbiano curato di dare un'educazione professionale ai figli od agli amministrati, ma non si è detto da chi una tal pena si dovrà infliggere; cosicché abbiamo il caso di un articolo in cui si parla di punizione, e di chi dev'essere punito, non però del giudice che deve punire.

Nell'articolo 8 in cui si parla di maggiori che siano stati ammoniti si dice che, allorquando avranno contravvenuto a questa ammonizione, saranno mandati avanti il tribunale di prima cognizione. E in questo articolo 8 in cui non si parla più di maggiori, ma di minori d'anni 16, ed in loro vece dei genitori o tutori che abbiano contravvenuto alla ammonizione, si tace affatto del giudice dal quale questi ultimi dovranno essere condannati. Parmi adunque necessario spiegare che in caso di contravvenzione all'ammonizione dovranno i detti genitori o tutori essere rimandati davanti al tribunale di prima cognizione. E che vi debbano essere rimandati per una ragione assai chiara si riconosce, ed è che il carcere estensibile a tre mesi, e la multa estensibile alle lire 150 sono pene correzionali di competenza dei tribunali.

Siffatta spiegazione tanto più è necessaria, in quanto che l'ultimo alinea dello stesso articolo dice, che pel rilascio o rinvio dei minori provvederà sommariamente il tribunale di prima cognizione, e non parla punto nè dei genitori nè dei tutori ammoniti.

Io credo che non sia oziosa questa osservazione. Infatti, nel capo secondo, dove si parla dei furti di campagna, e precisamente nell'articolo 8 della legge, che sarebbe il 19 della Commissione, si dice che anche in caso di recidiva quei reati che